

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 – TERAMO  
C.F. e P. Iva 00115590671  
U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Direttore: Dott. Vittorio D'Ambrosio  
Tel. 0861 420291 Fax. 0861 420292 – PEC [abs@pec.aslteramo.it](mailto:abs@pec.aslteramo.it)  
Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo

---



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE E INCONTINENZA URINARIA A RACCOLTA OCCORRENTI ALL'ASL DI TERAMO (AMBITO OSPEDALIERO E DOMICILIARE).

N. GARA SIMOG 7215560

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto della procedura è la **fornitura di dispositivi per stomie e incontinenza urinaria a raccolta occorrenti all'Asl di Teramo (ambito ospedaliero e domiciliare)**, suddivisi per codice ISO secondo quanto meglio descritto negli atti di gara.

**Potranno essere formulate offerte per uno o più dei prodotti in gara.**

La fornitura dovrà essere svolta con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale, nel disciplinare, nell'offerta presentata dall'impresa e nel rispetto delle norme contrattuali e della normativa generale di riferimento.

La presente procedura consente a tutte le imprese che hanno presentato regolare offerta secondo quanto stabilito e richiesto dalla documentazione di gara, la possibilità di essere considerate idonee alla fornitura dei prodotti oggetto della procedura.

Il riconoscimento della predetta idoneità dell'impresa e dei prodotti, non vincola in alcun modo la ASL all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì da origine unicamente ad un obbligo alle imprese idonee ad accettare gli ordinativi di forniture emessi dall'ASL di Teramo durante il periodo di validità del contratto.

## **ARTICOLO 2 - DURATA DELLA FORNITURA, RINNOVO, PROROGA E IMPORTO**

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della presente procedura di gara riferito alla sua durata di anni 4 (quattro) e alle opzioni di seguito descritte è stimato in € 4.637.500,00 I.V.A. esclusa, così ripartito:

- a) valore complessivo massimo per la durata quadriennale € 3.500.000,00 I.V.A. esclusa;
- b) opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di mesi 6 (sei) ovvero per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura: € 437.500,00 I.V.A. esclusa;
- c) opzione di estensione ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii di un quinto dell'importo del valore posto a base di gara qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, per sopravvenute esigenze e secondo necessità: € 700.000,00 I.V.A. esclusa.

Su tale valore complessivo, comprensivo degli importi di cui alle voci a), b) e c), sarà pertanto quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'ANAC e il valore della cauzione provvisoria.

**L'importo massimo d'appalto, riferito alla durata quadriennale del contratto, è dunque pari ad € 3.500.000,00 IVA esclusa.**

Si rappresenta che tutte le informazioni di dettaglio relative ai prodotti in gara sono riportate nell' "ALLEGATO TECNICO – ELENCO DI PRODOTTI PER ISO".

La ASL di Teramo, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si riserva, ricorrendone i presupposti, di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

## **ARTICOLO 3 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora durante l'esecuzione del contratto, i contraenti introducano in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità di quelli offerti (anche a seguito di modifiche normative), dovranno proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione. L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui la sostituzione sia accettata e/o richiesta dall'Azienda, le imprese dovranno fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

## **ARTICOLO 4 AMPLIAMENTO DELLA GAMMA**

Qualora durante l'esecuzione del contratto, i contraenti introducano in commercio nuovi dispositivi i quali costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell'offerta, potranno comunicare all'azienda, con cadenza annuale, i nuovi codici dei prodotti disponibili in aggiunta quelli esistenti, segnalando la disponibilità a fornire quest'ultimi alle medesime condizioni negoziali. L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Si precisa, altresì, che nel caso in cui, durante il periodo di vigenza dell'accordo, dovesse essere modificato o sostituito il DPCM 12.01.2017, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di verificare tali modifiche/sostituzioni ed eventualmente apportare gli appositi correttivi alla fornitura, secondo quanto previsto dalla legge, da nuovi assetti organizzativi derivanti dalla stessa e/o adeguamenti dei livelli assistenziali regionali nell'ambito dell'assistenza protesica.

#### **ARTICOLO 5 DIFETTI, IMPERFEZIONI, SOSTITUZIONE MATERIALE**

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

#### **ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI**

Tutti i prodotti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi terapeutici degli operatori dell'ASL di Teramo e dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

In particolare i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato e possedere marchio CE.

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni tassativamente descritte nel presente capitolato o che risultino equivocate o condizionate da clausole non previste.

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi da fornire, sono descritti nell' "ALLEGATO TECNICO – ELENCO DI PRODOTTI PER ISO". Gli ausili ed i relativi accessori dovranno possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nel DPCM 12.01.2017 per il relativo codice ISO di appartenenza e dovranno essere conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di dispositivi medici. Tali requisiti si intendono minimi ed obbligatori. Inoltre tutti gli ausili devono essere registrati nel Repertorio dei Dispositivi Medici.

Le Etichette e le Istruzioni per l'uso devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili.

Su ogni singola confezione dei dispositivi dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni, in lingua italiana, a caratteri indelebili e ben visibili. Per quanto non previsto, si farà riferimento agli standard UNI - EN /ISO o altre norme internazionali universalmente riconosciute. Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano. Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari. La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana.

## **ARTICOLO 7 CONDIZIONI DELLA FORNITURA**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e tutta la documentazione ad essa collegata.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

## **ARTICOLO 8 CONSEGNA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI**

Le consegne dovranno essere effettuate in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordinativi, a pena di mancata liquidazione delle fatture.

Ogni ditta dovrà garantire la regolarità e la tempestività delle forniture nei punti di erogazione all'uopo individuati.

I punti ordinanti dovranno indicare la modalità di consegna da attivare, in base alla propria organizzazione, ossia presso:

### **- Punto unico (distribuzione diretta)**

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti, previo apposito ordinativo. La fornitura sarà gestita con la modalità dell'acquisto in somministrazione. Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine di 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine, che avverrà a mezzo fax e/o mail. Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo. In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del prodotto dovrà avvenire entro e non oltre 2 giorni dal momento della trasmissione dell'ordine, esclusi festivi.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini. I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità, è in facoltà dell'Amministrazione accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti. Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini. Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

La vista e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva il Fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'Azienda Sanitaria se non come attestazione della quantità ricevuta, pertanto la stessa si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

L'amministrazione appaltante potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere al Fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato e nel caso i prezzi superano quelli aggiudicati, la differenza sarà addebitata alla ditta.

In caso di ritardo rispetto a i termini stabiliti per la consegna o la sostituzione delle merci oggetto della mancata fornitura, ovvero nel caso la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, la Ditta sarà considerata inadempiente agli accordi contrattuali.

Il giudizio del Responsabile dell'U.O. Farmacia, ovvero nella persona incaricata da questa amministrazione, sulla qualità ed accettabilità della merce richiesta, sarà inappellabile.

In caso di non rispondenza delle merci alle caratteristiche di Capitolato, di ritardo o di mancata consegna, ovvero la Ditta fornitrice non sia in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, il contratto d'appalto si riterrà risolto e l'ASL si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altro operatore economico. In tal caso, l'ASL incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente, sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti e porre in essere ogni misura dell'Ordinamento giuridico, a tutela dei propri interessi.

I prodotti oggetto di revoche /ritiri ministeriali devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell'U.O. di Farmacia. I costi di un eventuale smaltimento a cura dell'ASL di Teramo saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà all'ASL di Teramo il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota credito o sostituzione dei prodotti stessi.

**- Domicilio del paziente (consegna: massimo 1 volta al bimestre)**

In caso di consegne al domicilio dell'assistito, queste dovranno avvenire entro 24 ore lavorative dall'emissione dell'ordine da parte delle Farmacie Ospedaliere, le quali dovranno espressamente richiedere la consegna a domicilio. Per domicilio s'intende il luogo in cui il paziente risiede, sia esso l'effettiva abitazione o altro luogo indicato dal paziente stesso (in ambito regionale).

Tali consegne dovranno essere eseguite con automezzi privi di contrassegni al fine di garantire la privacy dell'assistito. La ditta, nel rispetto del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), dovrà garantire la riservatezza dell'assistito, mediante l'utilizzo di automezzi ed imballi anonimi ed integri, in modo da garantire la massima riservatezza. In particolare non dovranno in alcun modo evincersi dall'imballaggio dell'ausilio dizioni, scritte pubblicitarie ecc., che possano esplicitamente mettere in relazione il prodotto consegnato con il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo protesico, per cui è stata rilasciata all'assistito l'autorizzazione ad avvalersi delle prestazioni di assistenza protesica. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o chi ne esercita la tutela, sottoscriverà la copia della bolla che dovrà essere trasmessa tassativamente, ai fini del pagamento della relativa fattura, all'U.O. di Farmacia che ha emesso l'ordine di fornitura. Inoltre sarà cura della ditta stessa verificare, preventivamente alla consegna, la presenza al domicilio dell'utente, al fine di evitare che il medesimo non sia presente al momento del ricevimento della merce. Per la consegna a domicilio, è prevista una consegna al bimestre, per un totale di sei consegne all'anno.

## **ARTICOLO 9 ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire, ogni volta che sia richiesta, l'assistenza sia tecnica che scientifica con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.), entro 24 -48 ore dalla richiesta, o comunque in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata. Dovrà, comunque essere garantita la continuità del servizio, senza interruzioni.

L'Appaltatore dovrà garantire, se necessario, una adeguata attività di supporto preliminare e preparatoria all'impianto delle protesi.

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare, in seguito a semplice richiesta dell'ASL per tutta la durata del contratto e dell'eventuale proroga, assistenza tecnica gratuita per l'esame e la risoluzione di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura in tutte le sue componenti.

A tal fine potrà anche essere richiesto all'Appaltatore di far giungere presso l'Azienda Sanitaria richiedente proprio personale tecnicamente qualificato e/o i prodotti e i materiali necessari entro 48 ore dalla chiamata che potrà essere inviata via fax o posta elettronica.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare, con oneri a proprio carico, un corso di formazione iniziale, destinato al personale addetto all'utilizzo dei beni oggetto dell'appalto di ogni singola Azienda Sanitaria con rilascio di certificazioni di idoneità all'utilizzo e, su richiesta, successivi aggiornamenti periodici obbligatori per tutto il personale addetto con cadenza almeno annuale.

## **ARTICOLO 10 GARANZIA DEFINITIVA**

Gli operatori economici facenti parte dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno costituire una "garanzia definitiva" pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'accordo quadro al netto degli

oneri fiscali suddiviso per il numero di operatori economici idonei, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Alla "garanzia definitiva" si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per usufruire di tale beneficio, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare il possesso del requisito ed a documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, mediante produzione di copia conforme all'originale della relativa documentazione.

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate tutte le Ditte facenti parte dello stesso.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 C.C.) nei riguardi della ditta obbligata, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata finché:

- non siano state definite le eventuali controversie;
- non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

In caso di differimento del termine di scadenza contrattuale, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla nuova scadenza contrattuale.

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

E' in facoltà dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

## **ARTICOLO 11 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

Per l'espletamento della presente fornitura, l'impresa accreditata dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità) adeguato per numero e qualifica professionale e idoneo alla fornitura/servizio.

Sono a carico dell'Impresa accreditata tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 12 RESPONSABILITA'**

Le Imprese accreditate assumono in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell'Impresa stessa quanto della ASL, in virtù dell'esecuzione della presente fornitura/servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla presente fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.

### **ARTICOLO 13 CORRISPETTIVI**

I prezzi saranno quelli indicati nelle offerte degli operatori economici aggiudicatari e rimangono validi per tutta la durata della fornitura, fatte salve le diverse disposizioni normative e/o regolamentari. Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto. L'IVA, applicata a norma di legge, dovrà essere dichiarata in offerta.

### **ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fatturazione elettronica dovrà essere effettuata per ogni singola consegna dei dispositivi. Le fatture in particolare dovranno riportare:

1. Codice Identificativo Gara (CIG);
2. Codice Univoco Ufficio (UFPL0H) che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica;
3. Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento della fattura: numero d'ordine, che deve essere inserito nel campo "numero ordine" del tracciato xml ovvero il tag <IdDocumento> nel nodo o sezione <DatiOrdineAcquisti> con la seguente stringa: O - numero ordine (esempio O - 25254) e compilare il campo "data ordine" del tag <Data> con la corrispondente data AAAA - MM - GG (esempio 2015 - 02 - 27);
4. Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la prestazione oggetto del documento fattura;

Il pagamento della fattura, redatta secondo le norme in vigore, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura purché non vi siano motivi ostativi. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

L'impresa dovrà specificare il n. di c/c bancario o postale ove, una volta espletate le procedure inerenti il perfezionamento del contratto, sarà liquidato l'importo fatturato. La ditta è tenuta a dare attuazione a tutte le disposizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria.

### **ARTICOLO 15 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Si rinvia al dettato dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **ARTICOLO 16 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI**

Le ditte contraenti non possono opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che le ditte fornitrici intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le proprie riserve nei modi e nei termini sopra indicati l'operatore economico decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

### **ARTICOLO 17 INADEMPIENZE**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale potrà essere applicata e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Azienda ritiene di disattenderle.

## **ARTICOLO 18 PENALITÀ**

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

L'ammontare della penale, in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità delle prestazioni, nonché del suo livello qualitativo, verrà applicata in misura stabilita dal Responsabile del Procedimento da un minimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale della commessa fino ad un max complessivo del 10%.

Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta e a mezzo P.E.C., le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale.

Resta a completo carico della ditta fornitrice ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti ed eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego.

## **ARTICOLO 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.**

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

1. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno cinque penalità;
2. in caso di ritardo nelle consegne protrattosi oltre 10 giorni solari;
3. in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto del presente capitolato;
4. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
5. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
6. in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.

Per una migliore garanzia delle proprie azioni, l'Azienda si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione di prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli di cura.

Nei casi previsti ai precedenti punti 1) – 2) – 4) e 6) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.



Il contratto potrà essere risolto dell'Azienda, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., mediante comunicazione da inviarsi all'Impresa Appaltatrice anche nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L'Azienda darà informativa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente, della risoluzione per inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 è tenuto all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con contestuale informazione:

- all'Azienda;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

## **ARTICOLO 20 ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO**

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini stabiliti alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Azienda ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario. L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

## **ARTICOLO 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del DLGS 196/2003 e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

## **ARTICOLO 22 CLAUSOLA CONSIP/CENTRALE REGIONALE ACQUISTI**

Ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, a seguito di aggiudicazioni di gare disposte da CONSIP o dalla Centrale Regionale Acquisti, dovessero essere attivati una Convenzione o un contratto comprendente i servizi/forniture contemplati nel presente capitolato a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle scaturite dalla presente gara, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell'Azienda USL, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare i propri prezzi di offerta rispetto a quelli più vantaggiosi derivanti dalla Convenzione attivata da Consip o dal contratto attivato dalla Centrale Regionale Acquisti.

## **ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE**

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Teramo. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

## **ARTICOLO 24 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si fa riferimento a tutte le normative vigenti.